

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, MICHELINI, CRUCIANI, FRANCHI, ABELLI, NICOSIA,
SPONZIELLO, SANTAGATI**

Presentata il 13 ottobre 1967

Aumento delle pensioni minime e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — I miglioramenti del trattamento pensionistico della previdenza sociale a favore dei lavoratori subordinati ed autonomi, che formarono oggetto della legge 21 luglio 1965, n. 903 — come era facile prevedere — sono apparsi, alla prova del tempo e dei fatti, assolutamente inadeguati alle esigenze delle categorie interessate, sia per effetto del crescente disagio economico generale, sia rispetto ai criteri di giustizia sociale che dovrebbero soprattutto presiedere ad ogni forma di previdenza ispirata ai principi della nostra Costituzione, la quale, come è noto, all'articolo 38 esplicitamente sancisce il dovere dello Stato di garantire « mezzi adeguati alle loro esigenze di vita » ai lavoratori menomati nelle proprie capacità ed attività.

Inoltre, come è noto, e come si era del pari da noi previsto all'atto della approvazione della precedente legge, il Governo ha lasciato decorrere il termine massimo di due anni, fissatogli dalla legge delega n. 903, senza emanare nessuno dei provvedimenti migliorativi del trattamento pensionistico ai lavoratori.

Pertanto riteniamo che qualsiasi ulteriore indugio da parte del Parlamento sarebbe veramente colpevole; e, nella assenza di una iniziativa del Governo, ci facciamo carico di presentare la presente proposta di legge che contiene — sia pure con senso di responsabi-

lità in relazione alla situazione della finanza statale — talune misure riparatrici che vanno incontro alle più elementari ed urgenti esigenze degli assicurati dall'Istituto della previdenza sociale, i quali fino ad oggi hanno atteso invano dal Governo il riconoscimento dei loro diritti.

D'altra parte, la situazione finanziaria dello Stato, per come è emersa anche dalla esposizione fatta in data di ieri al Senato dal Ministro del bilancio e dal Ministro del tesoro, presenta oggi sufficienti possibilità per soddisfare queste legittime richieste delle categorie interessate; per cui ben può, a nostro avviso, intervenire oggi, attraverso l'aumento del gettito fiscale, la finanza pubblica — e cioè in definitiva, la solidarietà nazionale — per integrare l'onere dei miglioramenti che noi andiamo a proporre.

Con la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame intendiamo pertanto, in via del tutto transitoria, raggiungere i seguenti obiettivi:

— migliorare subito, in maniera tangibile, le pensioni minime, allo scopo di elevarle in ogni caso ad un livello compatibile con le più modeste occorrenze della vita dei lavoratori pensionati per invalidità o vecchiaia;

— adeguare le pensioni contributive all'indice reale del costo della vita e, contemporaneamente, alla base di rivalutazione sulla qua-

le vengono percepite dall'INPS le aliquote di contributo sottratte ai salari, indice che può valutarci mediamente in 110 volte quello del 1938;

— adeguare comunque le pensioni alla retribuzione media dell'ultimo triennio ed effettuare, in particolar modo, un'opera di vera e propria solidarietà sociale nei confronti dei lavoratori che, divenuti invalidi in età giovane, sono destinati ad una mortificante miseria con la pensione contributiva che viene oggi commisurata soltanto alla copertura assicurativa degli anni di lavoro prestato;

— adeguare periodicamente il trattamento pensionistico al mutato potere reale della moneta attraverso un congegno di scala mobile simile a quello attuato per i lavoratori in attività di servizio.

In considerazione di tutto quanto sopra confidiamo che questa nostra proposta di legge incontri il vostro unanime consenso.

* * *

Per la copertura finanziaria degli adeguamenti di questione devesi avere presente che le entrate dell'INPS a titolo contributivo, commisurate, come si è detto, all'ammontare dei salari, comprensivi di tutte le indennità accessorie, consentono l'aumento richiesto con l'articolo 2 della presente proposta di legge, in quanto il coefficiente di 93 volte la pensione base, tenuto conto delle somme destinate a riserva e delle spese di amministrazione, costituisce una prestazione che trova il giusto corrispettivo nel contributo pagato e permette quindi di elevare il livello pensionistico al limite dell'80 per cento del salario medio dell'ultimo triennio senza turbamento tecnico-finanziario della gestione.

Per questo nell'articolo 5 della presente proposta di legge viene implicitamente inteso che, ove per ragioni che esulano dai dati tecnici anzicennati, dovesse verificarsi un vuoto finanziario per la copertura degli oneri insiti nella proposta stessa, tale vuoto debba essere colmato dal bilancio statale, essendo lo Stato

responsabile e garante dell'uso dei fondi verso gli assicurati della previsione sociale, lasciando invece ad effettivo e totale carico della collettività l'aggravio dovuto all'aumento delle pensioni minime che non hanno sufficiente contropartita contributiva.

Conseguentemente l'onere che resterebbe a carico dello Stato può calcolarsi prudenzialmente in circa 250-300 miliardi annui; e poiché il gettito fiscale, dal 1967 al 1968 è aumentato — nella prudente previsione contenuta nella relazione fatta ieri al Senato dal Ministro del tesoro — di ben 811 miliardi, sembra ai proponenti che rientri nello stretto dovere dello Stato, anche ai sensi del dettato costituzionale, devolvere per tale indispensabile aumento dei minimi pensionabili, almeno un terzo dello incremento medesimo, senza che ciò turbi menomamente l'equilibrio finanziario ed economico della Nazione, dal momento che, stando alle dichiarazioni dei suddetti Ministri responsabili della spesa, le previsioni di incremento sia del reddito generale che delle entrate tributarie possono aumentare e non diminuire nel corso dell'anno 1968, così come del resto è già avvenuto per il 1967 rispetto all'anno precedente.

A ciò aggiungasi che è stato già presentato dal Governo alla Camera altro disegno di legge per la proroga al 31 dicembre 1969 dell'addizionale straordinaria del 20 per cento alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata (IGE), con ulteriore gettito di 225 miliardi che potrebbero da soli coprire in gran parte la spesa prevista dalla presente proposta; senza contare che ad essa potrebbero concorrere anche le maggiori entrate previste dal decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, di proroga dell'addizionale sulla benzina e che attende anch'esso la ratifica parlamentare.

I proponenti confidano che il Parlamento dimostrerà la sensibilità e la solerzia necessaria, perché la presente proposta diventi rapidamente — attraverso l'esame e l'approvazione delle due Camere — operante come legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I titolari di pensione per l'invalidità e la vecchiaia, nonché i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi e loro familiari, indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad una pensione minima di lire 30.000 mensili, maggiorata di un importo pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo, da corrispondersi con la rata di dicembre, nonché delle quote per carichi familiari di cui all'articolo 21 della legge predetta.

ART. 2.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base superiori al minimo indicato nel precedente articolo 1, è elevato, con la medesima decorrenza, a 93 volte, per tutti i casi e le categorie contemplati dagli articoli 15 e 17 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonché degli articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, che estende l'assicurazione obbligatoria agli esercenti attività commerciali.

ART. 3.

Le pensioni contributive dei lavoratori dipendenti di cui al precedente articolo 2, non possono comunque essere inferiori all'80 per cento della retribuzione media annua percepita dall'avente diritto nell'ultimo triennio di attività lavorativa.

ART. 4.

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'adeguamento automatico delle pensioni per invalidità e vecchiaia dei lavoratori dipendenti e loro superstiti, degli artigiani, e degli esercenti piccola pesca, con la procedura ed i criteri stabiliti per il calcolo della indennità di contingenza spettante ai lavoratori in servizio del settore industria.

Per i lavoratori autonomi dei settori agricoltura e commercio, tale adeguamento verrà effettuato analogamente seguendo le procedure ed i calcoli delle indennità di contingenza spettante ai lavoratori dipendenti dei rispettivi settori.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge corrispondenti all'aumento delle pensioni minime che non hanno sufficiente contropartita contributiva e che pertanto dovranno ricadere a totale carico dello Stato, si provvederà destinando a tal fine parte dell'aumento delle entrate tributarie, previsto per il bilancio del 1968 in 811 miliardi, nei confronti del precedente bilancio in corso di gestione.

Il Ministro per il tesoro è pertanto autorizzato ad apportare con propri decreti le corrispondenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessaria per l'applicazione della presente legge.

ART. 6.

Nei riguardi dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per gli esercenti la piccola pesca, alla estensione della norma contenuta nell'articolo 3 della presente legge, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, mediante aggiornamento delle rispettive tabelle contributive ed il coordinamento delle disposizioni relative con quelle espresse nella presente legge.

ART. 7.

A tutti i fini previsti nei precedenti articoli, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1968.

Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.